



FEDERAZIONE CONFSA-UNSA

COORDINAMENTO NAZIONALE BENI CULTURALI

c/o Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma
Tel. 06.67232889 - Tel./Fax 0667232348 - Fax Tiscali 1786070337
info@unsabeniculturali.it - www.unsabeniculturali.it

Prot. n. 620/13

Roma, 28 maggio 2013

A tutti i Dirigenti Sindacali CONFSA-UNSA Beni Culturali
A tutte le R.S.U. CONFSA-UNSA Beni Culturali
A tutti i lavoratori del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

LORO SEDI

COMUNICATO N. 14/13

CONTRATTAZIONI NAZIONALI E DECENTRATE NEL MIBAC

REQUIEM AETERNAM

SI VA VERSO IL BLOCCO DELLE TRATTATIVE CON L'AMMINISTRAZIONE

Ieri 27 maggio 2013, presso la sala della Biblioteca di Via del Collegio Romano, 27, si è svolta la prevista riunione di Contrattazione Nazionale, così come annunciato con il nostro precedente comunicato n. 13/13.

Così com'è noto i punti all'Ordine del Giorno erano i seguenti:

informativa

- accordo concernente il superamento dei turni festivi;
- circolare n. 201/2013 (permessi sindacali).

contrattazione

- accordo progetti locali per l'anno 2013
- accordo permessi sindacali

Per quanto riguarda l' accordo concernente il superamento dei turni festivi, l'Amministrazione ha consegnato alle Organizzazioni Sindacali presenti la nota prot. N. 8294 del 02/05/2013 dell' Ufficio Centrale del Bilancio, che si allega in copia.

Da questa nota si evince chiaramente che l'accordo in questione non è stato certificato, poiché riguarda misure di carattere organizzativo escluse pertanto dalla contrattazione integrativa.

A questa ulteriore e quasi vessatoria ingerenza dell'U.C.B., verrà comunque fatto fronte da parte del Direttore Generale Dott. Mario

Guarany che, dopo aver appurato che vengano rispettati i relativi pagamenti, emanerà un'apposita circolare in merito.

Per ciò che concerne i progetti locali per l'anno 2013, è stato firmato l'accordo che si allega al presente comunicato.

Il vero problema, che è stato oggetto di ampia ed accesa discussione, è stato quello del rispetto e della garanzia delle libertà sindacali, venute meno a seguito di atto d'imperio dell'Amministrazione Centrale tramite la circolare n. 201/2013, con la quale si è voluto intervenire su una norma del CCIM da anni in vigore e che per noi è tuttora valida.

E' stato proposto al Tavolo, dalla Direzione Generale, di firmare una ipotesi di accordo, da inviare agli organi di controllo, che in buona sostanza ristabiliva la situazione ante circolare n. 201/2013.

Da un'attenta lettura dell'accordo in questione, noi della CONF.SAL-UNSA ci siamo soffermati su un punto ben preciso e che abbiamo fatto rilevare all'Amministrazione.

In buona sostanza il discorso è il seguente: se le riunioni e le trattative devono avvenire fuori dall'orario di servizio, paradossalmente per i Dirigenti Sindacali si pone un problema limitato rispetto a quello che riguarda l'Amministrazione.

Per meglio spiegarci, ammesso e non concesso che d'ora in poi le trattative avvengano con tali modalità, la componente di parte pubblica, ovvero tutto lo staff del Capo d'Istituto che deve presenziare alle riunioni per ovvi motivi organizzativi (esporre relazioni, predisporre il verbale, ecc.ecc.), a quale titolo partecipa?

Si creerebbe in tal caso un problema di incremento della spesa pubblica perché tali dipendenti avrebbero diritto al compenso per lavoro straordinario, oppure a delle ore a credito o, per assurdo, ad uno specifico progetto.

Inoltre, perché un lavoratore dovrebbe rimanere oltre l'orario di servizio per partecipare alla Contrattazione?

Qualche collega potrebbe volendo rifiutarsi creando indirettamente un serio problema nelle relazioni sindacali.

Inoltre, come mai nonostante la circolare in discorso tanti Istituti del MiBAC continuano a convocare durante l'orario di servizio?

Infine, se proprio si devono usare i permessi sindacali, ben sapendo che la normativa vigente prevede che la richiesta da parte dell'Organizzazione Sindacale avvenga con congruo anticipo per dare tempo all'Amministrazione di inserirla nel GEDAP, come mai molte convocazioni pervengono all'ultimo momento impedendo di fatto di adempiere a tale disposizione?

Per non parlare delle convocazioni che all'ultimo momento vengono rinviate ad altra data o ad altro orario, vecchia abitudine di molti Istituti, che non potrà più avvenire poiché una volta chiesto il permesso sindacale si creerebbero non pochi problemi a fare in tempi rapidissimi tutte le modifiche.

In poche parole, il problema non è solo per le Organizzazioni Sindacali ma anche per l'Amministrazione e di questo gli organi di controllo devono esserne messi al corrente.

Al momento, purtroppo, l'Amministrazione Centrale non ha voluto ritirare la famigerata circolare n. 201/2013 e la posizione di tutte le OO.SS. è stata quella di chiedere il ritiro della stessa prima di firmare qualsiasi tipo di ipotesi di accordo.

Pertanto, fatte tutte queste precisazioni, la posizione della CONF.SAL-UNSA Beni Culturali è quella di non partecipare più alle riunioni indette dall'Amministrazione durante l'orario di lavoro e di lasciare libertà di scelta ai nostri Dirigenti Sindacali in caso di convocazione al di fuori del suddetto orario, fin quando non si sarà fatta definitiva chiarezza su questa situazione e non verranno ristabiliti i corretti rapporti sindacali che peraltro, con questi vincoli, vengono messi a dura prova paventandosi anche un comportamento anti sindacale.

Infatti, se non verrà trovata una soluzione ragionevole ed in tempi brevi, questa Organizzazione Sindacale non esiterà a denunciare l'Amministrazione dei Beni Culturali, qualora la stessa dovesse persistere nel convocare in maniera difforme alla circolare in oggetto, facendo valere l'articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/70) che recita:

“Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, nei due giorni successivi, convoca le parti ed assume sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile. Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale”.

Della problematica è stata investita anche la nostra Federazione CONF.SAL-UNSA, la quale sta già prendendo in esame la possibilità di una via legale nonché poi, dal punto di vista politico, attraverso un incontro con i Ministri coinvolti nella problematica

Cordialità e saluti.

IL COORDINAMENTO NAZIONALE
CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

UFFICIO III


Roma, 02/05/13

Prot. Nr 8294
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati: 1
Risposta a Nota del:

Al MiBAC
Direzione Generale per l'Organizzazione, gli
Affari Generali, l'Innovazione, il Bilancio e il
Personale
Servizio IV
SEDE

OGGETTO: Accordo sul superamento del numero di turni festivi per l'anno 2013.
OSSERVAZIONE.

Si restituisce, non certificato, l'accordo in oggetto rilevando che lo stesso riguarda esclusivamente misure di carattere organizzativo che, come chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n.7/2010 e, da ultimo, con nota n.50974 del 14/12/2012, che si allega in copia, sono escluse, ai sensi degli artt.5, comma.2 e 40, comma 1 del D.Lgs n.165/2001 dalla contrattazione integrativa.



Il Direttore
IL DIRIGENTE
Don.ssa Liziana Formicelli



055-04-22-10/8



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per l'Organizzazione, gli Affari generali, l'Innovazione, il Bilancio ed il Personale
Servizio IV

IPOTESI DI ACCORDO PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI CULTURALI ED AMMINISTRATIVI RESI DALL'AMMINISTRAZIONE ALL'UTENZA ANNO 2013

VISTI i risparmi di spesa pari ad € 437.131,00 a valere sul FUA 2011;

VISTI i risparmi di spesa pari ad € 10.613.076,62 a valere sul FUA 2012;

VISTA la residua disponibilità presente sul FUA 2012 pari ad € 3.694.678,00;

VISTA la disponibilità presente sul FUA 2013 pari ad € 8.093.978,00;

RITENUTO di prevedere una riserva sul FUA 2013, per la decurtazione da apportare a carico del fondo 2013, in sede di assestamento del bilancio 2013 in applicazione dell'articolo 9, comma 2-bis, della Legge 122/2010, stimato in via cautelare in € 1.000.000,00;

NELLE MORE della determinazione delle risorse variabili da far confluire nel Fondo Unico di Amministrazione A.F. 2013;

RILEVATA l'esigenza di garantire il miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi resi dall'Amministrazione all'utenza nell'anno 2013 attraverso progetti di produttività, utilizzando a tal fine le disponibilità di cui sopra;

VISTO il decreto ministeriale 9 dicembre 2010 recante Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale del Ministero per i beni e le attività culturali;

CONCORDANO:

Art.1) di impegnare le seguenti disponibilità finanziarie:

- € 437.131,00 (risparmi di spesa pari a valere sul FUA 2011);
- € 10.613.076,62 (risparmi di spesa pari ad a valere sul FUA 2012);
- € 3.694.678,00 (residua disponibilità presente sul FUA 2012);
- € 7.093.978,00 (8.093.978,00 da cui è accantonata la somma di € 1.000.000,00 come indicato nelle premesse).

Per un importo complessivo pari ad € 21.838.863,62 al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione), da destinare allo svolgimento dei progetti di produttività e di miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi resi all'utenza.

Art. 2) In particolare, tra gli obiettivi che si intendono perseguire vi sono:



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per l'Organizzazione, gli Affari generali, l'Innovazione, il Bilancio ed il Personale
Servizio IV

- 1) miglioramento della qualità del servizio reso all'utenza;
- 2) l'incremento dell'offerta culturale con iniziative aggiuntive rispetto a quelle ordinarie;
- 3) il miglioramento della qualità nei rapporti con il pubblico anche attraverso la diffusione e il rispetto della carta dei servizi;
- 4) la riduzione dei tempi nello svolgimento dell'attività amministrativa, procedimentale e non procedimentale, attraverso la partecipazione alle iniziative innovative promosse dall'Amministrazione;
- 5) il perseguimento della massima trasparenza anche attraverso la tracciabilità delle attività amministrative istituzionali e di supporto;
- 6) il conseguimento di una maggiore economicità della gestione attraverso l'implementazione dei sistemi di controllo di gestione.

Art. 3) I progetti di cui all'articolo 1 sono svolti previa attivazione della contrattazione in sede locale. Le verifiche finali circa il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi resi dall'amministrazione all'utenza sono effettuate in sede locale. Al fine di determinare il *budget* di sede da assegnare a ciascun Istituto, il calcolo sarà effettuato sulla base del numero dei dipendenti effettivamente presenti alla data di sottoscrizione dell'accordo definitivo.

Art. 4) I direttori degli Istituti sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi individuati in sede locale ai fini della realizzazione dei progetti.

I compensi previsti per lo svolgimento delle attività progettuali in questione, saranno corrisposti sulla base delle relazioni redatte dai Capi d'istituto in linea con la normativa vigente. I progetti hanno una durata di almeno 3 mesi decorrenti dalla sottoscrizione dell' Accordo definitivo all'esito della procedura di controllo di cui all'articolo 40-bis del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.

Roma, 27 maggio 2013

PER L'AMMINISTRAZIONE

PER LE OO.SS.